

n

[REDACTED]

[REDACTED] R.G. TRIBUNALE

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II Sezione Penale

SENTENZA
(artt. 544 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico di Torre Annunziata

Dr.ssa Rosaria Maria Aufieri

alla pubblica udienza del 10.1.2011 ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

CA [REDACTED] RE [REDACTED] nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED]
[REDACTED]

IMPUTATO

Del reato p e p. dall' art. 640 c.p. perché, con artifici e raggiri, consistiti nel vendere a TO [REDACTED] [REDACTED] e V [REDACTED] L [REDACTED] l'autovettura MERCEDES classe A targata [REDACTED] per l'importo di € 28.000,00 presentandosi quale proprietario della stessa mentre in realtà ne era solo il locatario per conto della DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI S.p.A. che ne era l'effettiva proprietaria e successivamente, a fronte del ritiro della suddetta vettura, non restituiva l'importo pagato di € 28.000,00 consegnando invece assegni rivelatisi protestati per mancanza di provvista (cfr. in atti), inducendo in errore TO [REDACTED] [REDACTED] e V [REDACTED] L [REDACTED] sulla proprietà dell'auto suddetta e sulla sua solvibilità, si procurava l'ingiusto profitto di cui sopra (€ 28.000,00) con pari danno.

Reato accertato in Pompei il 21.10.2005 (data della presentazione della querela)

[REDACTED]

Data del deposito *IL M.C. AUFIERI*
G. Annunziata Penale

Data irrevocabilità _____

n. _____ REG. ESEC.

n. _____ C.P.

Redatta scheda il _____

APPELLO proposto il _____

da _____

RICORSO proposto il _____

da _____

RA

Conclusioni delle parti

P.M.: condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Parti civili: affermazione della penale responsabilità dell'imputato, condanna dello stesso al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili, nonché alla rifusione in favore di queste ultime delle spese di costituzione e rappresentanza, come da nota spese.

Difesa: assoluzione dell'imputato, perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p. ed in subordine, perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.; in via ulteriormente subordinata, proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., per difetto di tempestiva querela.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 3.6.2008, il P.M. disponeva la citazione a giudizio di Ca ■■■■■ Re ■■■■■, in epigrafe generalizzato, dinanzi a questo Tribunale per il reato sopra indicato.

Dopo due rinvii (uno per difetto di rituale citazione dell'imputato ed uno disposto d'ufficio, per la sospensione delle udienze per le elezioni politiche), all'udienza del 25.1.2010, irreperibile l'imputato, ammessa la costituzione quale parte civile di V ■■■■■ L ■■■■■ in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore, erede di To ■■■■■ ■■■■■ aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, si procedeva all'acquisizione di documentazione ed all'escussione del teste- persona offesa, V ■■■■■ L ■■■■■ Seguiva, in data 23.4.2010, un rinvio su istanza della difesa dell'imputato ed all'udienza del 5.7.2010, prodotto dal difensore della parte civile il certificato di morte di Tommasino ■■■■■ erano acquisite ex art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di denuncia- querela, presentata alla Procura sede in data 21.10.2005, e nel verbale s.i.t. rese in data 29.6.2006 innanzi a personale del Commissariato P.S. di Pompei ed era disposta una nuova audizione per taluni chiarimenti della teste V ■■■■■ che era escussa all'udienza del 25.10.2010. La discussione,

stante l'ora tarda, era quindi differita all'odierna udienza, in cui, dichiarata l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano nei termini sopra riportati ed all'esito della discussione, veniva pronunciata sentenza, dandosi lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze probatorie acquisite non sono sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Orbene, è vero che la deposizione della persona offesa può da sola fondare una pronuncia di colpevolezza dell'imputato, ma essa va sottoposta ad un rigoroso vaglio critico al fine di verificarne la credibilità, intrinseca ed estrinseca.

Nella fattispecie in esame, la ricostruzione dei fatti offerta in dibattimento dalla persona offesa, V. L. e quella consacrata nella dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dall'altra persona offesa, To. [redacted] [redacted] ottobre 2004, [redacted]

To. [redacted] [redacted] coniuge della V. [redacted] acquisite ex art. 512 c.p.p., stante il suo sopravvenuto decesso, non è apparsa affatto lineare e coerente, ma, al contrario, è risultata non priva di contraddizioni e di elementi di inverosimiglianza, sicché residuano seri dubbi, all'esito dell'istruttoria, circa la sua veridicità.

A ciò si aggiunga che la prospettazione dei fatti, come cristallizzata nell'editto accusatorio, non trova un adeguato riscontro neppure nelle altre risultanze probatorie.

Dalla denuncia-querela presentata da To. [redacted] [redacted] emerge che quest'ultimo e la di lui moglie, V. L. acquistavano nel giugno 2004 un veicolo usato, una Mercedes ML 270 CDI tg. CL800FT di colore grigio, da Ca. Re., addetto all'ufficio vendite della concessionaria Mercedes Benz della DaimlerCrysler Italia s.p.a., con sede in Pompei. Il prezzo della compravendita era pari ad euro 24.000,00, era comprensivo dell'importo del riscatto del contratto di leasing con la società finanziaria e del prezzo di alcune modeste riparazioni, ed era corrisposto dagli acquirenti a mezzo assegni e, nella parte residua, pari ad euro 6.250,00, in contanti. Dopo taluni mesi, il To. [redacted] era contattato dal Ca. [redacted] che

gli proponeva l'acquisto di un'altra autovettura, una Mercedes classe C, tg. CL751FK dell'importo di euro 28.000,00, ossia previa restituzione della precedente autovettura e corresponsione dell'ulteriore somma di euro 4.000,00. Nel gennaio 2005, le persone offese si rivolgevano al Ca■■■■, a cui facevano presente che non gradivano la nuova vettura, ed il prevenuto assicurava loro che sarebbe riuscito a rivenderla in poche settimane e si impegnava a restituire l'importo dell'acquisto a mezzo assegno bancario della Banca Popolare di Ancona con scadenza 31.3.2005. Poco prima di detta scadenza, l'odierno imputato contattava le persone offese, alle quali rappresentava le sue difficoltà economiche, consegnava la somma di euro 4.000,00 in contanti e chiedeva di dilazionare la residua somma di euro 24.000,00 con tre assegni bancari della Banca Antonveneta filiale di Torre del Greco, di cui due dell'importo di euro 6.000,00 ciascuno, con scadenza ~~rispettivamente 30.6.2005 e 31.7.2005, ed uno dell'importo di euro~~ 12.000,00, con scadenza 10.10.2005.

I predetti assegni erano protestati per mancanza di fondi, nonostante il Ca■■■■ avesse assicurato alle persone offese il relativo pagamento.

Dalla visura al PRA la Mercedes ML risultava intestata al nuovo proprietario, cui era stata rivenduta, Peirce Rosario, e la Mercedes classe C era ancora intestata al Ca■■■■, quale locatario della società finanziaria.

Il contenuto della denuncia era confermato dal To■■■■ nel verbale s.i.t. del 29.6.2006, acquisito agli atti, con alcune precisazioni. La persona offesa puntualizzava, infatti, che il Ca■■■■ li contattava a distanza di alcuni mesi dal primo acquisto, atteso che essi non ne erano soddisfatti, e proponeva loro l'acquisto della Mercedes classe C, che poi era restituita al Ca■■■■ e ritirata presso di loro dal genitore di quest'ultimo.

Dalla deposizione di V■■■■ e ■■■■, si evince altresì che vi era un rapporto di risalente conoscenza tra il Ca■■■■ ed il di lei marito, che si fidava dell'odierno imputato, e che all'atto della consegna del denaro in contanti e dei tre assegni da parte del prevenuto, che chiedeva una dilazione nel pagamento della somma complessiva di euro 28.000,00, il relativo assegno con scadenza 31.3.2005 non gli era restituito dalle

persone offese, che ricevevano altresì altri tre titoli dell'importo complessivo di euro 24.000,00, dopo la consegna della somma di euro 4.000,00 in contanti, assumendosi l'impegno di restituire il titolo di euro 28.000,00 solo all'atto della riscossione dell'ultimo assegno.

Orbene, dalla mera lettura dell'editto accusatorio non si ricava l'esatto succedersi degli eventi: il Ca ■■■■ consegnava l'autovettura Mercedes classe C alle persone offese, solo dopo che questi, acquistata la Mercedes ML, gliela restituivano a distanza di pochi mesi, in quanto insoddisfatti del relativo acquisto per un difetto di funzionamento del bene.

Quindi, contrariamente a quanto sembra ricavarsi dalla denuncia-querela, erano i coniugi To ■■■■ a contattare il prevenuto e non già il Ca ■■■■ a contattare loro, e lo facevano per poter restituire la vettura appena acquistata, che a loro dire presentava delle anomalie o, comunque, taluni

difetti: di qui la ■■■■ posta del Ca ■■■■ di una permuta con un'altra Mercedes, quella classe C, di cui aveva in quel momento la disponibilità e la consegna da parte degli acquirenti dell'ulteriore somma di euro 4.000,00.

E, ad una breve distanza di tempo, nel gennaio 2005, vi era un ulteriore mutamento nelle determinazioni dei coniugi To ■■■■, che per un mero ripensamento, e non già per sopravvenuti difetti o anomalie della vettura, rappresentavano al venditore che non volevano più la res acquistata, intendevano disfarsene (il genitore dell'imputato provvedeva al ritiro) ed ancora una volta il Ca ■■■■ veniva incontro alle loro esigenze facendo presente che avrebbe loro restituito il relativo prezzo della compravendita, di cui evidentemente non aveva in quel momento la disponibilità, appena avrebbe provveduto alla vendita dell'autovettura a qualche altro cliente: di qui la consegna dell'assegno post-datato.

E' evidente che le successive difficoltà economiche del Ca ■■■■ che chiedeva infatti ai suoi creditori una dilazione nel pagamento, in prossimità della scadenza del titolo di euro 28.000,00, provvedendo alla consegna di una parte del denaro in contanti ed al contempo alla dazione di tre titoli postdatati, costituiscono un fattore sopravvenuto che si inserisce nell'evolversi dei fatti, determinato dai mutamenti nelle determinazioni

delle persone offese, di cui il Ca [redacted] non era a conoscenza né poteva esserlo al momento della compravendita della prima Mercedes ML.

Il mancato pagamento, dunque, dei titoli costituisce una prova dell'inadempimento del prevenuto nei confronti dei coniugi To [redacted], ma non già elemento di una condotta di truffa dell'imputato ai danni delle persone offese, le cui esigenze, al contrario, il prevenuto sembra aver cercato sempre di soddisfare, verosimilmente per un pregresso rapporto di conoscenza con gli stessi, restando poi inadempiente per difficoltà economiche di cui comunque aveva messo al corrente le controparti, che trattenevano il titolo di 28.000,00 euro, pur a fronte della consegna degli altri assegni.

Né appare credibile la ricostruzione dei fatti fornita dalle persone offese quanto alla mancata conoscenza da parte delle stesse dell'assenza di titolarità del veicolo, chiaramente evincibile dalla documentazione consegnata all'atto della dazione della vettura. E del resto, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'imputato nella memoria difensiva prodotta all'odierna udienza, nella prassi commerciale è frequente la vendita di veicoli usati da parte del conduttore finanziario, con obbligo di trasferimento della proprietà del veicolo, di proprietà della società di leasing, al terzo acquirente, previo riscatto, con estinzione del rapporto di leasing.

In definitiva, il comportamento tenuto dall'imputato appare non già connotato dalla volontà di trarre in inganno le persone offese circa la sua solvibilità (che neppure sarebbe venuta in rilievo, se esse, anziché cambiare sovente idea circa l'acquisto effettuato, ne fossero rimaste soddisfatte), quanto piuttosto esso sembra atteggiarsi quale un inadempimento contrattuale, privo di rilevanza penale, per difetto dell'elemento soggettivo che caratterizza la condotta delittuosa in contestazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, si impone il proscioglimento dell'imputato dal reato summenzionato, con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve Ca ■■■ Re ■■■ dal reato a lui
ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Torre Annunziata, 10.1.2011

IL GIUDICE

Osene Osene Sulfers

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Cancelleria
Deposito
da
Torre Annunziata
IL CANCELLIERE
M/314
IL CANCELLIERE
Giovanna Pennasilico